

BVGer C-4317/2012 vom 18. Januar 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4317_2012

FR: TAF C-4317/2012 du 18 janvier 2013

IT: TAF C-4317/2012 del 18 gennaio 2013

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).

E. 2.1

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2

Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

E. 2.2.1

Nel caso in esame è litigiosa la questione se la decisione incidentale del 31 luglio 2012 dell'UAIE, con la quale è ordinata una visita peritale pluridisciplinare in Svizzera sia legittima. La decisione impugnata non riguarda le altre rivendicazioni peraltro formulate in modo non chiaro (indennità per diverse ragioni; rendita a partire dal 2001). Il ricorso non è pertanto ricevibile su questi problemi che l'insorgente fa valere in occasione dei suoi ricorsi alle istanze giudiziarie (indennità per cure sbagliate, indennità per torto morale, problemi relativi al II pilastro).

E. 2.2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 PA, il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se (lett. a) tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o (lett. b) se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa. Negli altri casi, le decisioni incidentali sono impugnabili mediante ricorso contro la decisione finale. Limitare l'impugnabilità di decisioni incidentali significa evitare che l'autorità di ricorso debba sempre occuparsi di una determinata vertenza fino a quando il ricorrente, non soddisfatto di decisioni incidentali necessarie per l'istruttoria, giunga ad una decisione finale e lui favorevole. Di principio, l'autorità di ricorso deve pronunciarsi su di una vertenza solamente una volta (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1907/2007 del 14 maggio 2007 consid. 1.1). L'interesse protetto in caso di decisione incidentale deve consistere in un pregiudizio tale che la decisione finale non potrebbe porvi rimedio; il pregiudizio deve così assumere un carattere irreparabile. Questo pregiudizio non è necessariamente di natura giuridica: potrebbe essere di natura pecuniaria o di fatto (cfr. segnatamente: Pierre Tschaunnen/Urlich Zimmerli/Markus Müller, *Allgemeinesverwaltungsrecht*, 3° edizione, Berna 2009, § 28, n. 83, DTF 130 II 148 E.2.2). Questo non presuppone che la decisione incidentale causi un pregiudizio irreparabile, bensì che essa possa causarne uno (cfr. sentenza del Tribunale federale I 302/2005 del 29 marzo 2006 consid. 2). L'esistenza di un pregiudizio irreparabile non si giudica unicamente in base ad un solo criterio, ma occorre piuttosto esaminare globalmente l'impugnata decisione. In tal senso, non deve essere considerato irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA soltanto il pregiudizio che non può essere eliminato completamente neppure da una sentenza definitiva favorevole per il ricorrente. Di regola, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-676/2008 del 21 luglio 2009 consid. 2.1 e seg.).

E. 2.2.3

Secondo una sentenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6), in caso di mancato consenso, le decisioni dell'autorità inferiore circa l'assunzione di prova con una perizia medica sono impugnabili. Tuttavia, la stessa Alta Corte, in una sentenza successiva, ha spiegato come vi sia la possibilità, e dunque un interesse degno di protezione, per un assicurato di ricorrere contro una decisione di sottoporlo a visita peritale ai sensi dell'art. 72bis dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RU 831.201, in vigore dal 1° marzo 2012) per diverse ragioni: per esempio perché ritiene la perizia inutile, per contestare la scelta delle discipline nelle quali deve essere esaminato, per contestare la competenza di un determinato perito, ecc.). L'interessato può formulare ricorso contro detta indagine non appena ne conosce i dati essenziali (luogo della perizia, discipline mediche, date, ecc.). Se, appunto, l'interessato nega il consenso a tale indagine che l'amministrazione ritiene necessaria, la stessa emanerà una decisione formale ai sensi dell'art. 49 LPGA, normativa che stabilisce compiutamente la procedura da seguire da parte dell'assicuratore. Questi, tuttavia, non può limitarsi ad affermare, comunicare, che una perizia pluridisciplinare è necessaria. Perché sussista un interesse degno di protezione alla sua impugnazione per il ricorrente, la decisione in questione deve essere completa, ossia deve contenere i dati sopra menzionati (luogo, discipline mediche, eventualmente domande particolari, ecc.), o, verosimilmente, questi devono essere dedotti dal contesto della procedura (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3077/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.3).

E. 2.2.4

Nella fattispecie, è evidente che il Tribunale federale, nella sua sentenza del 15 dicembre 2011, richiamando la sua precedente sentenza del 31 gennaio 2005, ha stabilito la necessità di una visita peritale pluridisciplinare (angiologia, ortopedia, psichiatria). Dall'istruttoria appare chiaro, come ribadito dallo stesso Tribunale federale nella seconda sentenza, che l'istruttoria in Serbia, svolta in esecuzione del primo giudizio del Tribunale federale, era di mediocre qualità. Su questo punto i pareri dell'autorità inferiore, Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale sono concordi. Appare quindi evidente che la decisione qui impugnata è sufficientemente esplicita su quello che resta da fare per appurare il diritto alle restanti prestazioni rivendicate dall'assicurato, indicando la necessità di procedere a una visita pluridisciplinare approfondita nelle materie riferite in Svizzera in data e luogo da precisare ulteriormente. L'interesse di agire, in una decisione che tocca personalmente l'assicurato, è dunque evidente.

E. 2.3

Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

E. 3.1

Secondo l'art. 43 LPGGA l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cpv. 1); se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). L'art. 44 LPGGA precisa che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente ne comunica il nome alla parte; essa può recusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte. Dal canto suo, la PA (art. 13) e la LPGGA (art. 28 e seg.) hanno regolamentato l'obbligo di collaborazione. Particolarmente l'art. 13 PA stabilisce che le parti sono tenute a cooperare nell'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto (cpv. 1 lett. a). In merito agli accertamenti medici, oltre al già menzionato art. 72bis OAI, l'art. 49 OAI stabilisce le modalità di lavoro dei servizi medici regionali.

E. 3.2

La circostanza di porre in essere una nuova perizia medica dipende dallo stato in cui si trova l'incarto e, precisamente, se sulla base di questo, l'amministrazione è in grado di emanare una decisione concernente il diritto alla rendita. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160). Se, di contro, l'incarto non contiene documentazione medica atta a giustificare con sufficiente sicurezza la decisione che l'Ufficio AI andrà adottando, una perizia che rispetti le condizioni sopra esposte è necessaria. D'altra parte, per un principio di economicità di procedura (assunzione razionale delle prove, proporzionalità degli scopi da raggiungere tramite queste prove), prima di decidere in merito all'esigenza di una nuova perizia, l'Ufficio AI deve dapprima esaminare se un complemento d'istruttoria meno oneroso, o che non comporti spostamenti inutili per l'assicurato, sia idoneo per giudicare in merito alla richiesta di prestazioni in esame.

E. 4.1

Nella specie, la situazione che si è venuta a creare comporta un'esigenza d'allestimento di una perizia pluridisciplinare in Svizzera. Dalla rilettura attenta dell'incarto si constata che l'esigenza di una perizia medica pluridisciplinare venne già sostenuta dal Tribunale federale nella sua sentenza del 31 dicembre 2005. A quel momento, non si poneva il problema di un'eventuale esecuzione di tali accertamenti in Serbia, poiché l'interessato ha risieduto in Svizzera fino a novembre 2005, per cui l'Alta Corte non ha specificato tale evenienza. Ora, nel febbraio/marzo 2006, in esecuzione dei disposti del Tribunale federale, l'Ufficio AI ha dapprima ordinato una visita pluridisciplinare al SAM di Bellinzona. Dopo ampio scambio di corrispondenza ed a fronte di una ferma opposizione dell'assicurato, l'Ufficio AI ha acconsentito che detta indagine sanitaria fosse compiuta a Belgrado presso l'istituto delle pensioni d'invalidità. Tale organismo non ha nemmeno risposto all'Ufficio AI svizzero. Solo di seguito ed ancora dopo scambio di corrispondenza, l'UAIE ha organizzato una visita polispecialistica presso l'Accademia medico-militare di Belgrado (cfr. doc. 224 e seguenti). A causa di queste difficoltà organizzative, la stessa è stata svolta solo nell'aprile 2009 ossia a ben più di 3 anni dopo la sentenza del Tribunale federale.

E. 4.2

Unanimi sono poi i pareri nel definire tale indagine come mediocre e incompleta. L'UAIE si è dunque fondato sul parere della Dott.ssa Sereni-Keller la quale ha escluso l'esistenza di un'invalidità almeno fino alle precedenti perizie effettuate in Svizzera, mentre ha ammesso l'esistenza di un'invalidità di grado superiore al 70% da luglio 2004 con conseguente diritto alla rendita intera da luglio 2005. Dopo modifica del diritto alla prestazione applicato dal Tribunale amministrativo federale (diritto al quarto di rendita dal 1° settembre 2004 ed alla rendita intera dal 1° dicembre 2004), il Tribunale federale, nella sua sentenza del 15 dicembre 2011, ha ricordato che non erano stati ossequiati i suoi disposti della precedente sentenza del 31 dicembre 2005. L'Alta Corte ha ordinato di nuovo una perizia pluridisciplinare, precisandone la necessità al fine di risolvere anche problemi e contraddizioni non risolti, né dalla perizia svolta presso l'Accademia medico-militare di Belgrado, né dalla Dott.ssa Sereni-Keller in particolare circa la decorrenza dello stato d'invalidità.

E. 4.3

Visto quanto precede, una perizia pluridisciplinare (in agiologia, reumatologia e psichiatria) da svolgersi in Svizzera è da ritenersi ora indispensabile. Riproporre una perizia presso gli organismi sanitari serbi, come chiede l'insorgente, non appare più sostenibile visti i precedenti deludenti risultati. L'interessato non può sottrarsi a tale accertamento. Altre soluzioni non appaiono più idonee. In considerazione inoltre delle domande precise in merito alla decorrenza dello stato d'invalidità (cfr. le constatazioni menzionate dalle due istanze giudiziarie in merito alle certificazioni dei Dott.ri Bonassin e Pedrotti), sarebbe difficile rispiegare a medici serbi il punto preciso da risolvere (cfr. segnatamente le considerazioni del Tribunale federale nella sentenza del 15 dicembre 2011 consid. 6.3 5° paragrafo). Le ragioni sanitarie vagamente addotte dal ricorrente, in assenza peraltro di certificazione medica, non sono convincenti. Eventuali giustificazioni di ordine sanitario nemmeno sono state documentate né prima della data dell'impugnata decisione, né in sede di ricorso, malgrado egli fosse stato invitato con lo scritto del 22 maggio 2012.

E. 4.4

In queste circostanze, la decisione del 22 maggio 2012 dell'UAIE, che impone una visita pluridisciplinare in Svizzera in data da decidere e con nome degli esperti ancora da determinare, deve essere tutelata e pertanto il ricorso, per quanto ricevibile, deve essere respinto.

E. 5.1

Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (LAVS, RS 831.10), al quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI.

E. 5.2

La procedura è di principio onerosa (art. 69 cpv. 1bis LAI). Con la compilazione del questionario d'assistenza giudiziaria, l'insorgente ha chiesto di essere esonerato da queste spese. Vista la situazione personale del medesimo, esaminati gli atti prodotti, le spese processuali possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).

E. 5.3

Il ricorrente, non rappresentato, non ha diritto ad indennità per ripetibili. Egli chiede un indennizzo di 300 franchi (ricorso pag. 4), per spese non precisate. Tale richiesta, non documentata, non può essere accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.